



IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile – sezione fallimentare
giudice : dott.ssa Carmen Bifano

Il giudice

premesso che

-) con ricorso del 9.02.2023 Cossu Irene ha chiesto

- l'omologazione del “ .. *piano del consumatore ...*” proposto
- “ .. *i provvedimenti protettivi di cui all'art. 70, comma 4, C.C.I.I.*” e precisamente “ ... *la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Trib. Roma al R.G.E. IMM. n° 1056/2019 e ... il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, in quanto pregiudicanti sia la fattibilità del piano che la situazione personalissima della debitrice, con effetti potenzialmente devastanti del precario equilibrio psichico*”;

-) con decreto del 4 03 2023 è stato assegnato “ *alla ricorrente termine fino all'11.04.2023*

- *per la produzione indicizzata dei documenti prescritti dall'art. 69 co 2 CCII, individualmente e chiaramente denominati al momento del deposito telematico,*
- *per la produzione indicizzata dei documenti, anche essi individualmente e chiaramente denominati, menzionati dalla relazione dell'OCC, con evidenziazione di tale pertinenza;*
- *per la valutazione dei segnalati rilievi di inammissibilità del piano proposto ed eventuali brevissime e schematiche note in proposito*”;

-) con ulteriore decreto in data 4.05.2023 è stato assegnato “ *alla ricorrente termine fino al 12.05.2023 per il deposito*

- *degli elenchi prescritti dall'art 67 co 2 CCII tuttora mancanti;*

- *di proposta e piano definitivi che superino i segnalati plurimi rilievi di inammissibilità e contenuti in un documento unitario suscettibile di essere come tale pubblicato sul sito web del Tribunale e comunicato a tutti i creditori ex art 70 co 1 CCIP*;

-) in data 11.05.2023 sono stati depositati nell'interesse della ricorrente ulteriore documentazione e nuovo ricorso con cui è stato chiesto di

“a) omologare il piano del consumatore consentendol.. di accedere ai benefici di legge di cui agli artt. 67 e ss. CCII;

b) in via subordinata, valutate le osservazioni dei creditori o di qualunque altro interessato, omologare il piano ritenendo il credito soddisfacibile per mezzo dell'esecuzione del piano;

c) in via di ulteriore subordine, espletati gli incombeni di procedura, omologare la suddetta proposta in termini di accordo con i creditori” ;

Considerato che

-) nell'ambito del Capo II , del Titolo IV del CCII, dedicato alle “ *Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*” , la sezione II disciplina la “ **Ristrutturazione dei debiti del consumatore**” , e al suo interno l'**art. 67** prevede

- al **co 2** che “ *La domanda e' corredata dell'elenco:*
 - a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;*
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;*
 - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;*
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”;*
- al **co 4** che “ ***E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”;***

-) l'**art. 70 CCII** prevede, per quanto qui interessa

- al **co 1** che “ *1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori*”
- al **co 4** che “*Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati*”;

Rilevato che

-) con l'ultima integrazione documentale la ricorrente ha depositato anche gli elenchi prescritti dall'art 67 co 2 lett a), b) c) CCI, rendendo così completa la documentazione prescritta dall'art 67 co 2 CII;

-) nel dar seguito ai rilievi in ordine alla indifferenziata considerazione dei crediti affidati alla riscossione di Ader ovvero appartenenti alla sua titolarità nonché in ordine all'omessa indicazione delle spese di procedura e alla omessa specificazione di tempi e modalità di pagamento dei diversi debiti, con il suddetto **ricorso dell'11.05.2023 il piano è stato modificato**

- indicando in euro 250,00 le spese di procedura da pagare in prededuzione con la prima delle 309 mensilità , corrispondenti ad anni 25 e 9 mesi di durata complessiva del piano;
- distinguendo tra i crediti affidati alla riscossione di Ader, i vari crediti privilegiati *ex art 2752 c.c.* in base al relativo titolare ed i crediti chirografari ;
- precisando gli importi mensili destinati mensilmente anche a ciascuno dei suddetti creditori;
- illustrando analiticamente come il piano assicuri
 - ✓ il parziale pagamento dei crediti muniti di privilegio generale mobiliare per effetto della non considerazione degli interessi suscettibili di maturare durante l'esecuzione del piano
 - ✓ ed il pagamento parziale dell'originario saldo insoluto del credito derivante dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione (al lordo della quota 'classificata' in sofferenza) munito di ipoteca gravante su tale immobile oggetto di procedura esecutiva pendente

ma comunque, in entrambi i casi, in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della vendita coattiva dell'abitazione e dell'auto vetusta di cui la ricorrente è proprietaria, avuto riguardo al valore di mercato ad essi attribuibile, come attestato dall'OCC.;

-) il piano proposto prevede altresì il pagamento del 30% del saldo attuale dei crediti chirografari, precisamente di

- COMUNE DI ROMA – POLIZIA URBANA, per € 444,73 (per sanzioni da contravvenzione del codice della strada);
- CONDOMINIO DI VIA CARPINETO 31, per l'importo di € 3.881,10;
- AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, per € 80,115. (per oneri di riscossione)

-) pertanto il prospetto dei pagamenti mensili è il seguente :

CREDITORE	ORDINE DI PREFERENZA/GRADO DI PRIVILEGIO	RATA MENSILE	DEBITO RISTRUTTURATO
REGIONE LAZIO	priv. gen. mob.	€ 4,25	€ 918,62
COMUNE DI ROMA – DIP 04 ENTRATE	priv. gen. mob.	€ 2,15	€ 523,00
AMA S.P.A	priv. gen. mob.	€ 3,00	€ 751,00
A.D.E. – UFF. ROMA 4	priv. gen. mob.	€ 0,62	€ 170,36
MULTIENITE	priv. gen. mob.	€ 1,90	€ 376,22
SIENA NPL 2018 SRL	ipoteca volontaria	€ 223,31	€ 69.706,81
COMUNE DI ROMA – POLIZIA URBANA	chirografo	€2,00	€ 444,73
CONDOMINIO DI VIA CARPINETO 31	chirografo	€ 12,50	€ 3.881,10
A.D.E.R.	chirografo	€ 0,27	€ 80,11
TOTALE		€ 250,00	€ 76.851,95

Ritenuto in conclusione che

-) la proposta ed **il piano di ristrutturazione dei debiti** proposto dalla ricorrente, già in seguito alla precedente modifica epurato delle limitate passività riconducibili ad attività imprenditoriale di piccole dimensioni svolta in passato per un brevissimo periodo, e dunque certamente qualificabile ex art 2 lett e) CCII come del consumatore ex art 67 CCII , siano giuridicamente ammissibili in quanto, fermi tutti gli altri presupposti già verificati,

- muniti di tutta la documentazione normativamente prescritta dall'art 67 co 2 CCII;
- elaborati sulla base dei criteri normativamente indicati, atteso che
 - ✓ risulta ragionevolmente dimostrato che l'appartamento di cui la ricorrente è proprietaria ed in cui vive, sito in Roma ,in Zona Centocelle, avente superficie commerciale di mq. 40,10 circa, ubicato al piano seminterrato di un edificio probabilmente realizzato antecedentemente al 12/10/1939, irregolare per la legge n° 47/1985 e in scarso stato conservativo per via delle pitture deteriorate dall'umidità, oggetto dell'ipoteca di cui è titolare il creditore che ha promosso l'esecuzione immobiliare pendente, stimato € 81.066,16, difficilmente potrà essere venduto per tale valore, comunque inferiore all'integrale saldo del debito ipotecario, ovvero ad un valore superiore alla somma di euro € 69.706,81 che viceversa il creditore ipotecario potrà realizzare per effetto del piano;
 - ✓ l'unico bene mobile di cui la ricorrente è proprietaria è un'autovettura marca Fiat, mod. Seicento 1.1 Suite, immatricolata nel giugno 1999 approssimativamente del valore commerciale di euro 500,00 , onde è certo che il piano proposto costituisce l'unica possibilità di pagamento dei crediti privilegiati che diversamente resterebbero quasi del tutto insoddisfatti, come certamente resterebbero quelli chirografari che viceversa riceverebbero il 30% per effetto dell'attuazione del piano;
 - ✓ l'importo mensile che la ricorrente ha proposto di destinare alla ristrutturazione della propria complessiva situazione debitoria, pari ad euro 250,00, appare la massima ragionevolmente compatibile con le necessità di sopravvivenza da assicurare con una pensione mensile di invalidità di euro 700,00 mensili e, di conseguenza, anche la notevole durata del piano non risulti in contrasto con la finalità anche sociale dell'istituto in esame, ferma, di contro, la possibilità per i creditori di esprimersi in ordine alla sua convenienza nonostante la perdita derivante dal ritardo con cui essi conseguiranno parte delle somme loro spettanti (*cf*r Cass.civ., VI-I, ord. n. 17391 del 20.08.2020; I sent. n. 17834 del 3.07.2019 con riferimento alla disciplina di cui alla l. n. 3/2012);

-) infine, la situazione di indigenza e la dimostrata patologia invalidante da cui la ricorrente è affetta e dunque la sostanziale limitazione del suo patrimonio disponibile all'abitazione esecutata in cui ella vive, concorrono nel rendere la prosecuzione della suddetta procedura esecutiva, così come eventuali ulteriori azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, idonee a pregiudicare irreversibilmente la fattibilità del piano proposto;

p.t.m.

visti gli artt. 2 lett.e), 69 e 70 CCII ;

dispone

che a cura dell'OCC la **proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti** presenti nel ricorso depositato nell'interesse di Cossu Irene in data **11.05.2023**

- siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Roma
- comunicati a tutti i creditori entro il 7.07.2023 con l'avvertimento che
 - ✓ ricevuta tale comunicazione ciascuno dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - ✓ nei 20gg successivi alla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella suddetta comunicazione;
 - ✓ l'OCC entro i 10 gg successivi alla scadenza del suddetto termine, sentito il debitore, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene necessarie;
 - ✓ il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti oggetto di comunicazione, tenuto conto delle eventuali modifiche proposte dall'OCC e risolta ogni eventuale contestazione, omologherà il piano con sentenza e ne disporrà la trascrizione a cura dell'OCC, dichiarando chiusa la procedura.

Visto l'art 70 co 4 CCII

sospende

il procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso il Trib. Roma al R.G.E. IMM. n° 1056/2019;

dispone

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Cossu Irene

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC

Roma, 1.06.2023

Il giudice
dott.ssa Carmen Bifano